

STATUTO

TITOLO I

(Costituzione denominazione, sede, scopo, attività e patrimonio)

ART. 1 – E' costituita una associazione sotto la denominazione "Centro Studi Biblici GIOVANNI VANNUCCI", in sigla "CSB VANNUCCI", con sede in Montefano (MC), Via dei Servi n. 4.

ART. 2 - L'associazione ha lo scopo di promuovere lo studio dei testi biblici e sacri in genere e di promuovere il dialogo ecumenico, interreligioso ed interdisciplinare intorno al rapporto DIO – UOMO.

Per raggiungere il proprio fine e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuove, organizza e gestisce studi, ricerche, convegni, seminari e ogni altra iniziativa relativa alle finalità sopra indicate;
- sviluppa scambi culturali e attività di ricerca in proprio o con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini alle proprie;
- organizza e gestisce: attività culturali ed editoriali anche mediante la pubblicazione in proprio di libri e riviste, CD, videocassette, ecc.;
- istituisce biblioteche, emeroteche, videoteche, audiotecche, banche dati, ecc.;
- gestisce ed organizza: incontri e manifestazioni; raccolta di contribuzioni; ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale tendente a reperire fondi necessari per la propria azione.

ART. 3 - Il Patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da beni mobili, come meglio descritti in apposito Allegato "1" che fa parte integrante di questo Statuto, fin qui conferiti da amici e simpatizzanti.

Il Patrimonio, inoltre, è costituito:

- dalle quote degli associati;
- dai beni mobili ed immobili donati o devoluti per successione o a qualsiasi altro titolo acquistati;
- da oblazioni, erogazioni, rendite e da ogni altro bene, diritto od attività destinato a incrementarlo;
- dal pagamento di servizi resi;

- dai contributi di Soggetti Pubblici e Privati.

Il Patrimonio è destinato unicamente all'attuazione dei fini dell'associazione ed è fatto espressamente divieto di distribuire utili a qualsiasi titolo, anche in natura o in forma indiretta, ai soci e agli associati.

TITOLO II

(Soci)

ART. 4 - 1 Soci possono essere Persone Fisiche o Giuridiche.

Essi si dividono in :

soci fondatori,

soci ordinari

Soci onorari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Si diventa soci ordinari mediante domanda individuale su presentazione di almeno tre soci al Consiglio direttivo .

Il Consiglio delibera l'ammissione del socio a maggioranza.

Il consiglio direttivo si riserva di nominare soci onorari persone che per particolari qualità hanno contribuito alla crescita del Centro S.B ed ovviamente sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Deliberata dal Consiglio Direttivo l'ammissione dei soci onorari, ordinari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello Statuto e del versamento della quota associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo, anno per anno.

ART. 5 - La qualità di Socio si perde per dimissione, decesso o morosità nel versamento delle quote di un'annualità. Il Consiglio può sancire l'espulsione di un Socio per indegnità o non aderenza ai principi ispirati dall'associazione.

Art . 6 I soci, in regola con la quota associativa annuale, hanno diritto a prendere parte alle iniziative del Centro e a ricevere le informazioni sulle sue attività.

TITOLO III

(Degli Organi Sociali)

ART. 7 - Sono organi sociali dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice - Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo.

(L'Assemblea dei Soci)

ART. 8 - L'Assemblea dei Soci normalmente è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di Ottobre, anche fuori dalla Sede Sociale.

L'Assemblea approva i bilanci preventivi e consuntivi, dà gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, procede alle nomine di propria competenza e delibera su ogni altro elemento demandato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto con comunicazione scritta in qualunque momento, nella sede ritenuta più idonea, ma in Montefano e con preavviso di almeno 20 giorni, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria non è valida in prima convocazione se non sono presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo la prima nello stesso giorno, con un numero qualsiasi di soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci e in seconda convocazione un terzo dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (metà più uno).

E' facoltà del socio farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, ma ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. I soci soggetti giuridici sono rappresentati dal Rappresentante Legale o da un Suo delegato.

Di ogni Assemblea viene steso un verbale redatto dal Segretario.

Tale verbale firmato dal Presidente, o da che ne fa le veci, e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di prenderne visione.

L'Assemblea vota per alzata di mano o per appello nominale a meno che 1/5 dei soci presenti all'Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

(Il Presidente)

ART. 9 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e scade con la cessazione dello stesso Consiglio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle delibere. In caso di urgenza può assumere qualsiasi atto necessario al buon andamento dell'associazione riferendone in seguito al Consiglio per l'approvazione. Gestisce l'attività di ordinaria amministrazione. Firma tutti gli atti relativi all'Associazione o può conferire delega di firma al Vice-Presidente o a un Consigliere. Può altresì delegare una parte delle sue attribuzioni gestionali. Nelle riunioni di Consiglio il Presidente o il Vice-Presidente, in assenza del Presidente, hanno voto decisivo in caso di parità.

(Il Vice-Presidente)

ART. 10 - E' nominato anch'egli dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e scade con la cessazione dello stesso Consiglio. Esercita le facoltà del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità.

(Il Consiglio Direttivo)

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo dell'associazione dura in carica cinque anni e ha il compito di realizzare gli scopi sociali, e particolarmente ha le seguenti attribuzioni:

- nomina il Presidente ed il Vice-Presidente tra i propri membri;
- nomina, anche con nominativi esterni al Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere; questi, se esterni, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto;
- esamina i consuntivi e formula preventivi degli esercizi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formula i programmi operativi;
- controlla l'uso del patrimonio sociale e si adopera per aumentarlo;
- controlla la regolarità dell'inventario;
- stabilisce l'entità delle quote di adesione annuali a carico dei soci

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero che può andare da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri.

I consiglieri sono nominati ogni cinque anni dall'Assemblea dei Soci su una rosa di nominativi proposta dal Consiglio uscente. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo almeno tre soci fondatori dagli stessi designati.

Il Consiglio delibera validamente almeno con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria attività istituzionale a titolo gratuito; possono però ricevere per particolari incarichi un rimborso spese.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da due consiglieri. La convocazione ai membri sarà data almeno cinque giorni prima a mezzo di atto scritto, o in altra forma decisa dal Consiglio stesso, contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. Su decisione unanime del Consiglio la convocazione potrà avvenire anche telefonicamente.

L'operato del Consiglio Direttivo non è soggetto a ingerenze o a impugnazioni degli associati.

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti per più di quattro volte durante il mandato, decadono dalla carica e sono sostituiti con il socio o i soci che nelle ultime votazioni seguivano gli eletti come numero di voti. In caso d'impossibilità di ricorrere a tale criterio il Consiglio coopterà un socio demandandone alla seguente Assemblea l'approvazione.

Per lo svolgimento di particolari attività, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera dei singoli Soci. Qualora questi vengano chiamati a partecipare al Consiglio avranno diritto ad un voto consultivo.

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

ART. 12 - Spetta al Consiglio Direttivo annualmente presentare all'Assemblea i programmi e le attività dell'Associazione e provvedere con i più ampi poteri all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il miglior raggiungimento degli scopi.

Per l'organizzazione delle attività sociali potrà avvalersi dell'opera dei Soci e anche di studiosi estranei all'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale, provvede a proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto. Nomina il Presidente e Il vice-presidente, delibera sugli eventuali investimenti del patrimonio dell'Associazione; stabilisce le quote di adesione annuali, nomina altresì il segretario e il tesoriere..

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le proposte di modifiche statuarie sono deliberate a maggioranza dei 2/3.

ART. 13 - Il Segretario compila il processo verbale delle adunanze del Consiglio e delle Assemblee e svolge ogni altra attività inerente al Suo incarico.

ART. 14 - Il Tesoriere provvede a tenere aggiornata la contabilizzazione delle quote e dei proventi spettanti all'associazione, sollecitandone, ove occorra, il pagamento.

TITOLO IV

(Delle modifiche dello Statuto)

ART. 15 - Le proposte che modificano il presente Statuto devono essere presentate dal Consiglio Direttivo, d'intesa con il Presidente, e vengono deliberate dall'Assemblea generale straordinaria.

TITOLO V

ART. 16 IL Consiglio Direttivo inoltre in modo particolare regola:

- l'ammissione, il recesso, l'espulsione dei soci,
- i diritti e i doveri dei soci;
- l'ammontare delle quote;
- la disciplina interna;
- qualsiasi altra norma utile alla vita e alla valorizzazione dell'Associazione;
- la istituzione di Sedi periferiche o Capitoli e la loro organizzazione e rappresentanza.

TITOLO VI

(Disposizioni varie)

ART. 17 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni anno solare viene formato il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo con criteri di oculata amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere costituiti Comitati Consultivi composti da persone particolarmente esperte, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio stesso o dal Presidente.

Ai ricercatori o esperti che prendono parte a riunioni di studio e di lavoro, a seminari, a conferenze attinenti lo svolgimento delle ricerche, potranno venire erogati contributi forfetari per compensi e rimborso spese di viaggio e di soggiorno.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere interessi politici, economici, sindacali, degli amministratori, dei dipendenti o altri soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'associazione o che ne siano benefattori.

(Scioglimento e liquidazione)

ART. 18 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe.

(Norma finale)

ART. 19- Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni non riconosciute.